

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

In ossequio al provvedimento n. cronol. 2377/2023 del 13/07/2023 emesso dal Tribunale di Parma - Sezione Lavoro- Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri nel procedimento n. 512/2023 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di Parma- sez. lav.- Giudice Dott. ssa Ilaria Zampieri;
- procedimento n. 512/2023 R.G. - udienza di discussione 3.10.2023 ore 12.15;

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

- Ezio Francesco CORRADI;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'istruzione) (c.f. 80185250588);
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (c.f. 80062970373);
- Istituto Comprensivo "Barilli" di Montechiarugolo (PR), (c.f. 80011390343);

C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

Ricorso per la declaratoria del diritto del ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio militare, al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6. Previo annullamento e/o disapplicazione: - del D.M. 50/2021 del 3.03.2021 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina; - di tutti i precedenti D.M. di costituzione/conferma/aggiornamento delle suddette graduatorie ed, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

Nel ricorso si denuncia la mancata equiparazione -ai fini del riconoscimento del punteggio in seno alla graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA III fascia - tra servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica e servizio prestato in costanza di nomina.

A tal proposito si censura e si chiede la disapplicazione del D.M. 50/2021 laddove si pone in contrasto con la normativa primaria di riferimento (art. 2050 D.Lgs. 66/2000 e artt. 485 e 569

TU scuola), anche alla luce dei principi sanciti dalle Giurisdizioni Superiori (Cassazione e Consiglio di Stato), pronunciatesi sul punto.

D) Conclusioni.

previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per il profilo di collaboratore scolastico, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi; - ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali; - condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

E) Indicazione dei controinteressati:

tutto il personale ATA- profilo Collaboratore Scolastico- inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila I.C. "Barilli" di Montechiarugolo (PR))) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso

Sono soggetti controinteressati, in quanto potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento del ricorso, i soggetti che hanno riportato nelle suddette graduatorie un punteggio pari o superiore a:

- Collaboratore scolastico punti attribuiti 8.07

La presente notifica viene effettuata in ossequio al provvedimento autorizzativo emesso in data 13.07.2023 dal Tribunale di Parma - Sez. Lavoro - Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri nel procedimento n. 512/2023 R.G

Favara, 27 luglio 2023

Avv. Francesca Palumbo